

OIC - ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

SERIE Monografie 2

ALBERTO GIUSSANI

Introduzione
ai principi contabili internazionali

Seconda edizione



GIUFFRÈ EDITORE

Sezione non inclusa

1.

BREVE EXCURSUS STORICO, LA STRUTTURA DELLO IASC,
IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI*Breve excursus storico*

Con il termine “principi contabili internazionali” si intende un insieme di regole per la redazione dei bilanci valide per ogni impresa, in qualsiasi parte del mondo ed operante in qualsivoglia settore industriale, emesse da un organismo indipendente, a carattere sopranazionale, riconosciuto quale unico autorevole ente preposto alla loro formulazione.

Tale ente è l’International Accounting Standard Board (IASB) ed i principi da esso emanati sono gli International Accounting Standard (IAS) e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) (1).

Bilanci redatti secondo le medesime regole contabili sono perfettamente comparabili fra loro e ciò consente analisi e confronti accurati e quindi un’allocazione ottimale dei capitali fra le varie imprese. Analisti finanziari, investitori e, in genere, tutti gli *stakeholder* (2) non possono conoscere le diverse norme (3) che regolano la predisposizione dei bilanci in ogni singolo paese del mondo. Questa difficoltà (o impossibilità) comporta un’imperfetta conoscenza che si traduce in maggiori costi (4) e non è più tollerabile in un mercato ormai globale.

Sono queste le premesse che hanno portato, nel 1973, alla fondazione dell’International Accounting Standard Committee

(1) Entrambi i termini indicano standard contabili. Sul perché delle due diverse denominazioni si veda la nota 12.

(2) Con il termine *stakeholder* si intende tutti coloro che hanno un interesse nel bilancio o, più generalmente, nelle imprese. Oltre agli investitori (e, per loro, gli analisti e i consulenti finanziari) si annoverano i creditori, i dipendenti, i finanziatori, le amministrazioni pubbliche.

(3) Norme giuridiche oppure principi contabili.

(4) Per esempio, un “premio per il rischio di imperfetta conoscenza” per le imprese che reperiscono finanziamenti sul mercato internazionale ovvero il rischio connesso ad un’errata decisione di investimento nel capitale d’impresa.

(IASC) da parte delle professioni contabili di 10 paesi (5) con il dichiarato intento di stabilire standard contabili a valenza mondiale.

Lo IASC cominciò a produrre i primi principi contabili, guadagnando sempre più autorevolezza, tanto che, nel 1983, ad esso aderirono le professioni contabili dei principali paesi mondiali (6).

Nel 1995 la IOSCO (7) siglò un accordo con lo IASC dichiarandosi disponibile, a determinate condizioni, a raccomandare (8) gli IAS per i bilanci delle società quotate al fine di favorire la quotazione plurima su più mercati finanziari. Tale raccomandazione fu emessa il 17 maggio 2000 dopo che il giorno precedente la stessa IOSCO diede il proprio assenso ad un certo numero di standard di base (9).

Pochi giorni dopo, il 24 maggio 2000, lo IASC annunciò il proprio intendimento di rinnovarsi completamente nella struttura e negli organi di governo. La nuova struttura è operativa dal gennaio 2001.

La struttura dello IASB

L'articolazione dei vari organi componenti il "nuovo" IASC, la loro composizione ed i loro compiti sono contenuti nella *Constitution*, approvata il 24 maggio 2000 e successive modifiche.

Lo IASC è una Fondazione di diritto privato (10) e il principale organo direttivo è costituito dai Trustees, in numero di ventidue (11). I loro principali compiti sono quelli di assicurare il finanziamento dell'intera organizzazione, indicare le strategie generali, approvare il rendiconto annuale e nominare i membri di tutti gli altri organi di governo e stabilirne le relative procedure operative.

Il Board è il principale organo operativo ed emana i principi

(5) Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda, USA.

(6) Più precisamente, tutte le professioni contabili membri dell'IFAC (International Federation of Accountants).

(7) International Organization of Securities Commissions, che è l'organismo di coordinamento di tutte le principali autorità di supervisione delle Borse Mondiali.

(8) Trattasi di semplice, ancorché autorevole, raccomandazione perché l'obbligo non può che avvenire tramite un dispositivo legislativo nei singoli paesi.

(9) Cosiddetti *core standards*.

(10) Con sede legale in Delaware (USA) e sede operativa a Londra.

(11) Di cui 6 provenienti dal Nord America, 6 dall'Europa, 6 da Asia/Oceania e i rimanenti da altre aree del mondo.

contabili, cioè gli IFRS (12) e procede alla revisione degli stessi e dei precedenti IAS, qualora ne ravvisi la necessità. Attualmente compongono il Board 16 membri (13), scelti sia in base alle loro qualifiche ed esperienze professionali e sia in funzione di una rappresentazione geografica (14), e durano in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile per una volta. Alcuni fra loro hanno anche un ruolo di collegamento con gli organismi che producono principi contabili nei principali paesi (15).

Altro organo tecnico è l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), composto da quattordici membri, che ha il compito di interpretare IAS e IFRS per particolari problemi applicativi o qualora uno standard non risulti chiaro in qualche aspetto. A tal fine, esso emette appositi documenti: IFRS Interpretations (in precedenza, IFRIC Interpretations), così come il precedente analogo organismo, Standard Interpretation Committee, emetteva SIC Interpretations, alcune delle quali ancora in vigore.

È bene rilevare che SIC, IFRS Interpretations e IFRIC Interpretations hanno pari valore dei documenti che vanno ad interpretare. In altre parole, non si tratta d'autorevoli opinioni ma di veri e propri principi contabili o, meglio, integrazione di principi contabili.

L'ultimo organo previsto dalla Costituzione è lo IFRS Advisory Council (in precedenza: Standard Advisory Council – SAC) che è organo consultivo, i cui membri (16), selezionati in modo da consentire un'ampia rappresentazione sia in termini di esperienze professionali sia in termini geografici, hanno il compito di consigliare il Board (17) circa le priorità dei progetti e di rendere noti i punti di vista personali e dei loro paesi o organizzazioni di provenienza.

Esiste poi una struttura di staff, coordinata da un Direttore

(12) Con la nuova costituzione, si è sostituito il termine IAS con IFRS per sottolineare l'obiettivo di disciplinare tutta la informativa finanziaria d'impresa (*financial reporting*) e non solamente gli aspetti puramente contabili (*accounting*) anche se, ovviamente, il bilancio resta il focus principale.

(13) Di cui almeno 13 a tempo pieno e fino a un massimo di 3 a tempo parziale ma non inferiore al 50%. Vi è in programma di ridurre il numero dei componenti.

(14) 4 membri dal Nord America, 4 dall'Europa, 4 da Asia/Oceania, 1 da Africa, 1 dalla America del Sud e due da qualsiasi altra parte del mondo.

(15) Cioè i *National Standard Setter*, come, per esempio in Italia, l'Organismo Italiano di Contabilità.

(16) In numero variabile (30 o più) più alcuni osservatori provenienti da organizzazioni sopranazionali.

(17) Occasionalmente, servono anche da organo consultivo per i Trustee.

Tecnico, che assiste il Board e l'IFRIC per tutta la parte di ricerca, approfondimento e stesura preliminare delle bozze di principi.

In seguito a critiche pervenute da più parti circa l'autoreferenzialità di tutta la struttura (18) è stato istituito un Monitoring Board, composto attualmente da 6 membri (19), con il mandato di partecipare al processo di selezione dei Trustees e di supervisionare come essi svolgono i loro compiti.

Il processo di formazione dei principi contabili internazionali

Il processo di formazione degli IFRS e delle IFRIC Interpretations è regolamentato dalla *Constitution* nei suoi aspetti fondamentali ed obbligatori (20) e può prevedere ulteriori passaggi, a discrezione del Board. Si tratta di una procedura che assicura la massima trasparenza e il maggior coinvolgimento possibile da parte di chiunque interessato alla formulazione dei principi contabili internazionali.

Sulla base di proprie ricerche o dietro sollecitazioni esterne, lo staff identifica argomenti che potrebbero necessitare l'emissione di uno standard o la modifica di standard esistenti e li porta all'attenzione del Board che li discute in riunioni aperte al pubblico.

Se il Board ritiene opportuno aggiungere un argomento alla propria agenda di lavori, esso deve consultare in proposito l'IFRS Advisory Council nonché sull'eventuale priorità da assegnare. Se si decide di procedere, si costituisce un gruppo di lavoro e, per argomenti particolarmente complessi o delicati, si può anche procedere all'emissione di un Discussion Paper (21) sollecitando i punti di vista degli interessati.

In seguito, il Board procede obbligatoriamente all'emissione di un Exposure Draft (ED) il cui contenuto viene prima dibattuto in riunioni aperte al pubblico. L'ED deve essere approvato da almeno

(18) Infatti, i Trustees non sono nominati da alcuno, il loro rinnovamento avviene per cooptazione e i componenti degli altri organi di governo sono nominati dai Trustees stessi.

(19) Ne fanno attualmente parte un membro nominato dalla Commissione Europea, il Presidente del Comitato per i Mercati Emergenti dello IOSCO, il presidente del Comitato Tecnico dello IOSCO, il commissario della autorità giapponese dei mercati, il presidente della SEC cioè l'autorità di controllo del mercato statunitense e, in qualità di osservatore, il presidente del Comitato di Basilea per la Supervisione bancaria.

(20) E pertanto prende il nome di *Due Process*.

(21) Il Discussion Paper contiene le possibili alternative contabili in merito al particolare argomento in discussione, del Board.

2.

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
DA BEST PRACTICE A LEGGE, NELLA UE E IN ITALIA*Gli IFRS nella Unione Europea*

Essendo emessi da un organismo privato, i principi contabili internazionali non costituivano un obbligo per le imprese. Essi furono un importante punto di riferimento e, nei primi anni, furono adottati dalle imprese (1), in via volontaria, come riesposizione dei bilanci legali al fine di meglio presentarsi sui mercati finanziari che domandavano bilanci di alta qualità, fra loro confrontabili e perciò svincolati dalle disposizioni legali dei singoli paesi.

La prassi andò sempre più diffondendosi e qualche paese cominciò ad adottare gli IFRS (allora IAS) come normativa legale nel proprio paese (2). Nel frattempo, la comunità finanziaria esprimeva sempre maggior apprezzamento per la qualità dei bilanci IAS.

La globalizzazione dei mercati e la necessità di regole comuni in materia di informativa finanziaria hanno così indotto i legislatori di parecchi paesi a compiere l'importante e coraggioso passo di imporre per legge l'uso dei principi contabili internazionali, abbandonando la legislazione locale, almeno per le imprese di maggiore interesse pubblico.

L'uso degli IFRS (3) da parte di tutte le imprese quotate (4) negli stati membri aderenti all'Unione Europea fu imposto con il Regolamento n. 1606 del 19 luglio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale Regolamento (5) ha imposto l'obbligo di redigere i bilanci consolidati in osservanza degli IFRS a partire dall'esercizio

(1) Particolarmente, le imprese multinazionali.

(2) È stato il caso, per esempio, di alcuni paesi dell'ex blocco sovietico che, aprendosi ai mercati, hanno dovuto abbandonare la contabilità di tipo statale e piuttosto che scrivere ex novo le norme sui bilanci hanno adottato, talora con qualche modificazione, i principi contabili internazionali.

(3) Per semplicità, si usa il termine IFRS in luogo di principi contabili internazionali, ma si intendono IFRS, IAS, IFRIC Interpretations e SIC interpretations.

(4) Più precisamente, tutte le imprese che hanno emesso titoli (dunque anche obbligazioni) quotati in un qualsiasi mercato regolamentato di uno Stato membro.

(5) Il Regolamento è uno strumento legislativo comunitario che è di immediata applicazione nei paesi membri e non necessita, al contrario delle Direttive, di una trasposizione nell'ordinamento giuridico dei singoli stati membri.

avente inizio dal 1 gennaio 2005 (6). Agli stati membri è data opzione di estendere analogo obbligo o facoltà ai bilanci individuali o consolidati di altre imprese, quotate o meno.

Con questo atto normativo, gli IFRS diventarono legge societaria, in materia di bilancio, per tutte le imprese europee, almeno per quelle quotate relativamente ai loro bilanci consolidati. L'Unione Europea, tuttavia, non ha inteso spogliarsi completamente delle proprie prerogative legislative, dando, per così dire, un "assegno in bianco" al Board consentendogli di legiferare per suo conto ed ha riservato alla Commissione Europea il potere di decidere in merito alla loro applicazione all'interno dell'Unione (7).

Per fare ciò, è stato istituito un apposito comitato, Accounting Regulatory Committee (ARC) che si esprime sulla compatibilità degli IFRS con l'interesse pubblico europeo. L'ARC è assistito da un altro comitato, European Financial Reporting Accounting Group (EFRAG), che valuta i documenti dal punto di vista tecnico-contabile ed anche se essi siano nell'interesse pubblico della Unione Europea e raccomanda all'ARC la loro adozione o, eventualmente, la sconsiglia.

La Commissione Europea procede poi formalmente all'omologazione e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in versione integrale degli IFRS in tutte le lingue ufficiali della comunità. Tutti gli IAS/SIC sono stati omologati (8), ed altrettanto è avvenuto per gli IFRS/IFRIC in seguito emessi, salvo quelli per i quali, a questa data, la relativa procedura è ancora in corso.

Gli IFRS in Italia

Con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 il governo italiano ha esercitato le opzioni previste dal Regolamento CE 1606/2002.

(6) Il numero di imprese toccate da questa disposizione fu di oltre 7000. È interessante notare gli obiettivi di tale Regolamento, contenuti nei "considerando" iniziale che in sintesi sono: accelerare il completamento del mercato interno dei servizi, miglioramento dei mercati dei capitali, tutela degli investitori, libertà di movimento dei capitali, migliore competitività delle imprese.

(7) Trattasi del cosiddetto processo di omologazione (*endorsement*).

(8) Lo IAS 39 è stato omologato con l'esclusione di un particolare paragrafo.

L'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità agli IFRS è stato esteso alle società aventi strumenti finanziari diffusi fra il pubblico (9) e a tutte le banche e gli enti finanziari vigilati (10). I medesimi soggetti, e le società con strumenti finanziari quotati, sono obbligati anche alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità agli IFRS (11).

La redazione sia del bilancio consolidato sia del bilancio d'esercizio in osservanza dei principi contabili internazionali è poi consentita, ma non obbligata, alle società controllate e collegate incluse nei bilanci consolidati di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato IFRS, cioè le imprese in precedenza elencate (12).

La medesima facoltà è altresì concessa a qualunque impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato (13).

Relativamente ai bilanci individuali d'impresa (bilanci d'esercizio), sono state obbligate all'utilizzo dei principi contabili internazionali, ma a decorrere dall'esercizio 2006 (ne avevano facoltà per il 2005) tutte le società già tenute alla redazione dei bilanci consolidati IFRS, vale a dire società quotate, con capitale diffuso, banche, sim, fondi, finanziarie come in precedenza identificate (14).

Tutte le altre imprese, diverse da quelle precedenti, potranno utilizzare gli IFRS per il loro bilancio d'esercizio a decorrere da una data che sarà indicata dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Giustizia con apposito decreto che, ad oggi, non è stato ancora emanato.

Le società di minori dimensioni, intendendosi per tali quelle che ricadono nei parametri dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, non sono invece legittimate a redigere il loro bilancio, d'esercizio o

(9) Di cui all'art. 116 del D.Lgs. 58/1998.

(10) Banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, società finanziarie *ex art.* 107 D.Lgs. 385/1995, istituti di moneta elettronica.

(11) La motivazione è da ricercarsi nel particolare rilievo che queste imprese hanno nella gestione del pubblico risparmio e la conseguente necessità di bilanci di elevato standard.

(12) Tali imprese possono così evitare di redigere due bilanci: uno secondo la normativa civilistica ed uno secondo gli IFRS ad uso di consolidamento da parte della capogruppo.

(13) In questo caso, la motivazione è riconducibile all'implicito riconoscimento, da parte del legislatore, che i principi contabili internazionali sono di qualità superiore, il cui uso è dunque da incoraggiarsi; inoltre si facilitano i gruppi italiani non quotati (alcuni, come noto, di grandi dimensioni) a confrontarsi con i loro omologhi stranieri che già predispongono bilanci IFRS e a reperire a minor costo finanziamenti sui grandi mercati internazionali che, in genere, richiedono la riesposizione dei bilanci locali secondo la logica IFRS.

(14) Fatta eccezione per le imprese assicurative.

consolidato, secondo i principi contabili internazionali né sono comprese fra quelle oggetto del futuro decreto ministeriale di cui sopra (15).

Il D.Lgs. 38/05 si occupa anche del corretto utilizzo delle facoltà concesse sancendo che la scelta di passaggio agli IFRS è irrevocabile, volendosi evitare che, a seconda di esigenze di comodo, un'impresa possa cambiare le regole di bilancio da un esercizio all'altro. Fatto il passaggio ad un sistema contabile "superiore" (principi internazionali) non è più consentito "tornare indietro". Salvo casi eccezionali da motivarsi come conseguenza di eventi a loro volta eccezionali e a decorrere dall'esercizio successivo al verificarsi degli stessi (16).

Poiché, come si vedrà in seguito, l'utilizzo degli IFRS può far emergere utili conseguenti all'iscrizione di beni al valore di mercato, superiore al costo storico, la norma si preoccupa anche di disciplinare il trattamento di questi utili ai fini civilistici, non volendosi permettere la distribuzione di utili non realizzati (17), ed il loro trattamento ai fini fiscali. A tali aspetti, ad esclusione di quelli di carattere fiscale, è dedicato il capitolo 46.

(15) Questa preclusione deriva probabilmente dalla considerazione che gli IFRS sono un corpo complesso e talora sofisticato di norme e pertanto si è dubbiosi sulla possibilità di un loro efficace utilizzo da parte di imprese di modeste dimensioni, presumibilmente dotate di inidonee strutture amministrativo-contabili. Questo divieto, tuttavia, crea dei problemi per quelle holding "pure" alla testa di gruppi che redigono il bilancio IFRS perché spesso la capogruppo non rientra in due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-*bis*, ossia ricavi e numero di dipendenti (mentre sicuramente rientra in quello dell'attivo). Tuttavia si reputa superabile tale divieto in virtù del fatto che tali holding, devono redigere il proprio bilancio utilizzando principi contabili uniformi, che sono quelli delle società operative.

(16) Si intende comunemente, come caso possibile, la situazione per cui una società inserita in un gruppo che redige i propri bilanci IFRS abbia anch'essa optato per l'uso degli IFRS, ma sia poi successivamente ceduta ad altra società, che invece redige il proprio bilancio consolidato secondo le norme del codice civile.

(17) Essendo ancora in vigore l'articolo 2433 del codice civile e per evitare disparità di trattamento fra imprese che redigono il proprio bilancio secondo gli IFRS e quelle che continuano a redigere il proprio bilancio secondo le norme del codice civile.

3.

LE CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI*Principle based o rule based*

Gli IFRS sono enunciazioni di principio. Essi formulano indicazioni di carattere generale su come registrare in contabilità le operazioni e su come iscrivere in bilancio gli elementi dell'attivo e del passivo originati da tali operazioni. Pur essendo piuttosto particolareggiati, certamente più di quanto possa essere possibile in una norma di legge, non sempre entrano in eccessivi dettagli, lasciando al redattore un, seppur non eccessivo, margine di discrezionalità applicativa nel rispetto dei criteri fondamentali che ispirano i principi stessi.

Questa impostazione si contrappone a quella, in vigore in altri paesi, segnatamente negli Stati Uniti d'America (1), che, invece, intende regolamentare ogni dettaglio con regole particolarmente puntuali fissando, ove possibile, anche soglie quantitative per la loro pratica applicazione (2).

Sebbene un sistema *rule based* possa apparire più idoneo ad evitare abusi da parte dei redattori di bilancio, si è constatato in pratica che esso si presta più facilmente a manipolazioni. È infatti possibile rispettare formalmente una regola precisa senza rappresentare la sostanza di un'operazione. L'obbligo di rispettare un principio impone invece al redattore di bilancio di assumersi piena responsabilità delle scelte effettuate ed il suo comportamento sarà valutato in funzione della correttezza dell'applicazione pratica del principio piuttosto che in funzione del rispetto di una regoletta (3).

(1) Negli USA il bilancio è redatto secondo i principi emessi dal FASB – Financial Accounting Standard Board e noti con l'acronimo di SFAS e, nel loro complesso, USA *gaap* – *generally accepted accounting principles* (ndr – in USA).

(2) Per esempio, l'inserimento di un'impresa nell'area di consolidamento, è disciplinato negli IFRS dall'esistenza o meno del controllo mentre per i SFAS è rigidamente fissato dal possesso del 50% più uno dei diritti di voto.

(3) Secondo alcuni commentatori, il sistema *rule based* si è sviluppato negli Stati Uniti a causa della litigiosità in materia di diritto societario e la necessità per i redattori di bilancio di disporre di obiettivi elementi di difesa in sede giudiziale. Perciò il sistema contabile statunitense adotta il criterio cosiddetto della *bright line*, cioè la fissazione di una chiara linea di demarcazione fra ciò che è consentito e ciò che è proibito.

La differenza di impostazione fra i due sistemi contabili è l'ostacolo maggiore all'accettazione da parte degli USA, il cui sistema è *rule based*, dei principi contabili internazionali. Poiché il mercato statunitense è il principale mercato mondiale dei capitali, il processo di internazionalizzazione degli IFRS non potrà dirsi compiuto finché non si avrà anche l'adesione degli USA (4), nonostante che i principi contabili internazionali siano adottati, integralmente o per buona parte, in oltre cento paesi nel mondo (5).

Consapevoli della necessità di pervenire ad una comune regolamentazione contabile, gli organi preposti alla statuizione dei principi contabili internazionali e statunitensi, si stanno muovendo in tal senso ed hanno anche formalizzato i loro propositi in merito (6). È auspicabile che si potrà pervenire, benché non in tempi brevi, ad una perfetta coincidenza dei due sistemi. Nel novembre 2007 la SEC (7) ha esentato le imprese non americane quotate a New York dall'obbligo di ricalcolare utile e patrimonio netto (8) secondo i principi contabili USA se tali imprese presentano il loro bilancio in osservanza degli IFRS. Tuttavia il processo di avvicinamento agli IFRS da parte degli USA si è fortemente rallentato ed è attualmente quasi fermo.

Gli aspetti formali

Ogni standard contabile è, in genere, organizzato secondo una

(4) Lo IASB e il FASB hanno lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo nell'ambito di un progetto definito di convergenza che prevedeva più tappe successive ed una conclusione nel medio-lungo periodo. Alcuni modesti risultati di uniformità sono stati raggiunti ma il processo si è arenato per divergenze su alcuni temi fondamentali.

(5) Fra quelli che ancora non hanno adottato gli IFRS vi è la Cina che ha già introdotto principi contabili sostanzialmente in linea con gli IFRS. Altri importanti mercati quali, India, Corea e Giappone hanno intrapreso un programma di conversione agli IFRS con scadenze programmate originariamente intorno al 2012 ma successivamente rinviate.

(6) Nell'accordo di Norwalk dell'ottobre 2002 i due Board hanno esplicitato l'obiettivo di pervenire ad una standardizzazione dei due sistemi e nel *Memorandum of Understanding* del febbraio 2006 (e successivamente rinnovato nel settembre 2008) hanno steso un piano di lavoro per eliminare progressivamente le principali differenze ed avviato un programma di convergenza che prevede passaggi di breve periodo per le differenze di più facile risoluzione e tempi più dilatati per le differenze di maggiore rilievo, principalmente quelle di carattere concettuale.

(7) Stock Exchange Commission, l'autorità di regolamentazione delle borse statunitensi.

(8) Riconciliazione da redigersi secondo regole precise e in un apposito formato, noto come 10-F.

logica esplicativa ricorrente. Dapprima vi è un breve paragrafo che spiega quali sono gli obiettivi del principio, cioè l'argomento oggetto di trattazione (9).

Vi è poi un paragrafo che determina la portata (10) del principio stesso e cioè a quali specifiche operazioni o voci di bilancio esso si applica, ovvero quali sono escluse o perché disciplinate da altri principi o perché non del tutto assimilabili alla fattispecie principale.

Un'apposita Appendice (o paragrafo negli IAS precedenti) contiene le definizioni dei principali termini in modo che sia chiaro al lettore che quando nel corpo del principio contabile si usa quel termine esso ha sempre il significato fornito nelle definizioni.

Segue poi la trattazione dell'argomento, articolata in più paragrafi, con la statuizione dei criteri fondamentali, in grassetto, e più dettagliate analisi in carattere normale. L'uso del grassetto è destinato solo a facilitare la immediata lettura delle parti principali ma il principio contabile è costituito dalla sua interezza (11).

Un'importante parte è dedicata alle note illustrative obbligatorie, cioè alle informazioni sia quantitative sia di carattere discorsivo che il redattore di bilancio deve obbligatoriamente fornire a corredo ed integrazione dei dati numerici (12). Tali informazioni sono spesso assai corpose e dettagliate.

Lo standard termina con la data di entrata in vigore dello standard stesso che, in genere è previsto per i due esercizi successivi. È comunque sempre consentita l'adozione anticipata a facoltà delle imprese.

Per argomenti di particolare complessità, lo standard include anche delle Appendici con esempi pratici. Le Appendici sono richiamate dal testo del principio e quindi ne formano parte integrante. Non formano invece parte integrante del principio altri documenti di accompagnamento, quali le *Application Guidance* e le *Basis of Conclusion* (13).

Le *Application Guidance* sono molto utili perché affrontano

(9) Nel caso di revisioni di precedenti standard, vengono anche spiegate le motivazioni che hanno portato alle modifiche.

(10) In inglese, "scope".

(11) L'uso del grassetto, purtroppo, può ingenerare confusioni nel lettore che è portato erroneamente a credere che solo le parti in grassetto costituiscano il principio ed il resto siano disquisizioni che possono essere disattese, mentre non è assolutamente così.

(12) È l'equivalente delle nostre informazioni in Nota Integrativa.

(13) Vedasi in proposito il Capitolo 1..

aspetti più dettagliati che si presume i redattori si troveranno ad affrontare nella pratica. Per il rispetto del criterio del *principle based*, le esemplificazioni ivi contenute non sono vincolanti ma, come ovvio, sono un autorevole punto di riferimento (14). L'uso di queste guide è riservato a quei principi che presentano maggiore complessità applicativa.

Gli IFRS Interpretations sono invece documenti più snelli, in genere di poche pagine (15) che descrivono succintamente l'argomento e le motivazioni che richiedono un intervento interpretativo e il consenso sulla corretta interpretazione. Trattandosi di interpretazioni su aspetti particolari di esistenti standard, in genere gli IFRS Interpretations possono entrare in vigore contestualmente alla loro emissione ma molto spesso prevedono anch'essi adozione differita.

Un'importante caratteristica dei principi contabili internazionali è il loro continuo aggiornamento. Per restare al passo con i continui mutamenti nel mondo degli affari e con l'evoluzione della dottrina, il Board fa opera di continua "manutenzione", aggiornando e modificando i documenti già emessi con una certa frequenza. È pertanto importante, per coloro che usano gli IFRS, tenersi continuamente aggiornati con le ultime edizioni.

(14) Secondo alcuni, queste *application guidance*, in ragione della loro autorevolezza che è difficile disconoscere, stanno spostando gli IFRS dal campo dei *principle based* standard a quello dei *rule based* standard.

(15) Gli IAS/IFRS hanno invece un numero di pagine variabile, a secondo dell'oggetto trattato, che va da 1 a 100 pagine.

4.

IL QUADRO SISTEMATICO (FRAMEWORK)

Aspetti generali

Il *framework* è un documento di assoluta importanza nel sistema dei principi contabili internazionali perché fornisce i concetti essenziali che costituiscono le fondamenta del bilancio. Esso formula le assunzioni sottostanti alla redazione del bilancio, cioè i postulati di base, e le definizioni degli elementi costitutivi dello stesso, vale a dire cosa s'intende per attività, passività, costi e ricavi.

Il *framework* è il punto di riferimento del Board al fine dell'elaborazione di tutti i principi contabili di dettaglio perché nel definire i criteri di riconoscimento di attività e passività non ci si può discostare dalla loro definizione, contenuta appunto nel *framework*, né si possono contravvenire i postulati di base, sempre contenuti nel *framework*, nel disciplinare modalità di rappresentazione contabile delle varie operazioni societarie (1).

Il documento è in fase di rielaborazione ed il Board sta procedendo per fasi. A tutt'oggi sono state riviste e sostituite alcune parti mentre per altri argomenti è ancora in vigore il "vecchio" *framework*.

Innanzitutto, il documento definisce l'obiettivo di un bilancio, che potremmo assimilare, utilizzando un termine noto nella nostra letteratura aziendalistica, alla clausola generale. Secondo il *framework*, l'obiettivo del bilancio (2) è "fornire informazioni finanziarie di un'entità, utili per gli investitori attuali e potenziali, finanziatori ed altri creditori nel prendere decisioni sul fornire risorse all'entità".

L'accento sull'utilità del bilancio a fornire elementi utili per decisioni economiche implica che il Board tende a privilegiare quegli aspetti informativi che soddisfano quella particolare categoria di utenti costituita dagli investitori e dai finanziatori. Ne consegue che,

(1) Benché, nei rari casi in cui vi possa essere conflitto fra i concetti del *framework* ed uno standard contabile, quest'ultimo prevale.

(2) Inteso come bilancio destinato a ogni interessato (*all purpose financial statements*) e non rendiconti preparati per specifiche esigenze, per esempio ad uso interno del management.

fra i possibili criteri di misurazione della poste di bilancio, si sceglieranno, ove possibile, quelli che meglio possono essere indicativi della capacità dell'impresa a generare flussi di cassa e la relativa tempistica e grado di certezza degli stessi (3).

I postulati di bilancio

Il *Framework* attuale, frutto della sovrapposizione di parti riviste e altre mantenute dalla precedente stesura, prevede un assunto sottostante (*underlying assumption*) e quindi una gerarchia di criteri fondamentali per la redazione del bilancio (4). Infatti esso definisce due caratteristiche considerate fondamentali e successivamente quattro caratteristiche qualitative, alcune delle quali sono poi meglio dettagliate con ulteriori sotto elementi.

L'assunzione di base è che l'entità sia in continuità aziendale (*going concern*), vale a dire che si presume che essa continuerà la propria attività imprenditoriale nel prevedibile futuro (5).

La prima caratteristica fondamentale è la "pertinenza" (*relevance*) definita come informazione in grado di fare la differenza nel prendere decisioni. In questo ambito viene anche definito il concetto di significatività (*materiality*) di un'informazione pertinente che è tale se la sua omissione può influenzare la decisione di un utente del bilancio. Ne consegue che il concetto di significatività non è di carattere generale ma specifico per ogni entità.

La seconda caratteristica fondamentale è la rappresentazione fedele (*faithful representation*) definita come la capacità di un'informazione finanziaria a rappresentare fedelmente i fenomeni economici che intende rappresentare (6).

(3) Negli IFRS si usa sempre il termine "misurazione" per definire la metodologia con cui determinare un valore di bilancio. Possono coesistere diversi criteri di misurazione (es. costo, *fair value*, valore netto di realizzo ecc.). Non si usa, al contrario del nostro codice civile, il termine "valutazione" che implica un processo di stima che può essere necessario talvolta per applicare un criterio di misurazione ma non nella scelta del criterio stesso.

(4) Si usa qui per semplicità il termine "bilancio" ma il *framework* fa riferimento alla "informazione finanziaria utile".

(5) Perciò gli IFRS non possono essere adottati per imprese in liquidazione.

(6) Il "vecchio" *frame work* includeva il criterio della prevalenza economica sulla forma che prevedeva che le operazioni fossero rappresentate in contabilità in conformità alla loro sostanza economica e non in base alla loro veste giuridica. L'esclusione di questo criterio è criticato da alcuni ma il Board ha risposto che la rappresentazione fedele dei fenomeni economici necessariamente ed implicitamente include il principio della prevalenza economica sulla forma.

Affinché la rappresentazione sia fedele essa deve essere completa, neutrale e priva di errori. Per completezza si intende che essa deve comprendere ogni necessaria descrizione utile per la comprensione dei fenomeni che si intende rappresentare. Per neutralità si intende l'assenza di ogni pregiudizio (7).

L'assenza di errori non significa né perfezione né accuratezza in ogni aspetto ma vuol dire che non vi sono errori o omissioni nei processi utilizzati per giungere alle informazioni da presentare in bilancio. Infatti è universalmente pacifico in dottrina che il bilancio è frutto di stime ed ipotesi, talora anche circa sviluppi futuri, e pertanto non può rappresentare una verità assoluta. Molto opportunamente il Board ha posto l'enfasi sulla correttezza del processo di formazione del bilancio nel definire l'assenza di errori.

Le caratteristiche qualitative sono quattro: comparabilità verificabilità, tempestività e comprensibilità.

La comparabilità consente agli utenti del bilancio di identificare e comprendere similarità e differenze fra le voci del bilancio, lo stesso nel tempo o di altre entità e ne deriva che i principi contabili devono essere gli stessi ogni anno (8) e che il bilancio di un esercizio deve anche presentare tutti i dati (9) dell'esercizio precedente.

La tempestività significa mettere le informazioni a disposizione in un tempo che consenta agli utenti del bilancio di prendere le loro decisioni. Per comprensibilità s'intende che il bilancio deve comunicare le informazioni in modo intellegibile per un utilizzatore che abbia una sufficiente, ancorché non sofisticata, conoscenza degli aspetti contabili ed economici (10).

Si osserva che è stata eliminata dalla precedente versione del *framework* la caratteristica della prudenza che era definita come un grado di cautela nell'effettuare stime in situazioni d'incertezza ma che non poteva giustificare la creazione di riserve occulte o eccessi nell'effettuare accantonamenti per passività (11). Il Board ritiene,

(7) Vale a dire che l'informazione non deve essere enfatizzata, minimizzata o in altro modo manipolata al fine di renderla più o meno favorevole agli utenti del bilancio.

(8) È il criterio della coerenza contabile. Cambiamenti di principi contabili sono ammessi, anzi dovuti, quando necessari per una rappresentazione maggiormente attendibile. Sui cambiamenti di principi contabili si veda lo IAS 8.

(9) Non solo i dati quantitativi dei prospetti ma anche tutte le note di dettaglio.

(10) Ciò non significa, tuttavia, omettere informazioni complesse perché ritenute poco intelligibili, ma di spiegarle nel modo più comprensibile.

(11) Spesso il redattore di bilancio si trova di fronte ad un conflitto fra il concetto di prudenza e quello di competenza economica. Nel sistema contabile derivato dal nostro codice

anche in questo caso, che la caratteristica fondamentale della rappresentazione fedele dei fenomeni economici comprende anche la prudenza.

Gli elementi del bilancio

Gli elementi del bilancio sono le macroclassi in cui si raggruppano gli effetti delle operazioni economiche ed alle quali si applicano i criteri di presentazione e misurazione. Gli elementi dello stato patrimoniale sono le attività, le passività ed il patrimonio netto. Gli elementi del conto economico sono i ricavi ed i costi. Le relative definizioni, che governano anche i criteri di misurazione, sono le seguenti.

Un'attività è una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici futuri, intesi come la potenzialità a generare flussi finanziari. Solo se esiste la probabilità di flussi finanziari futuri, un'attività può definirsi tale e quindi trovare accoglimento in bilancio (12). I flussi futuri possono essere generati direttamente (13) oppure indirettamente, tramite il contributo al processo produttivo (14).

Una passività è un'obbligazione attuale derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in un'uscita di risorse che incorporano benefici economici. Anche per le passività vale il criterio dei flussi in uscita, non necessariamente di natura finanziaria (15). L'aspetto critico della definizione è costituito dall'esistenza di un'obbligazione attuale, cioè un comportamento al quale l'impresa è tenuta ad adempiere in forza di legge o di altra situazione cogente (16), che segna il discrimine fra passività e impegno.

Il patrimonio netto è definito in via residuale, cioè come attivo netto: totale delle attività meno totale delle passività (17).

civile, in questi casi si fa prevalere la prima sulla seconda originando un'asimmetria contabile per cui le perdite sono contabilizzate quando presunte mentre gli utili solo quando certi. Questa asimmetria non esiste negli IFRS perché il concetto di competenza è un'assunzione di base.

(12) La definizione esclude quindi che siano attività i cosiddetti oneri poliennali.

(13) Per esempio, un credito.

(14) È il caso, per esempio, degli impianti produttivi.

(15) Oltre alle uscite di cassa, si possono avere anche le forniture di servizi.

(16) L'argomento sarà sviluppato trattando lo IAS 37.

(17) La definizione non entra nel merito, peraltro importante ma dipendente dalle legislazioni dei vari paesi, della sottoclassificazione dei vari elementi del netto, quali capitale sociale e riserve.

5.

IAS 1 – PRESENTAZIONE IN BILANCIO

Aspetti generali

Lo IAS 1 tratta dei documenti che compongono un bilancio IFRS, fornendo precisazioni sul contenuto degli stessi. Non si esprime circa i criteri di misurazione dei singoli elementi, oggetto di altri principi, ma si occupa solo della loro esposizione in bilancio.

Il principio contabile riprende e precisa alcuni postulati già descritti nel *Famework* e stabilisce che un bilancio può dirsi conforme ai principi internazionali solo se rispetta tutti i documenti emessi dal Board (IAS/IFRS e SIC/IFRIC/IFRS Interpretations) (1) e tale conformità deve essere oggetto di attestazione nelle note al bilancio.

Fra le indicazioni di carattere generale, vi è l'obbligo di redigere il bilancio utilizzando il criterio della competenza economica (*accrual*), di presentare separatamente le principali voci se tra loro dissimili, il divieto di compenso di partite (*offsetting*), salvo che ciò sia richiesto o consentito da uno specifico standard, l'obbligo di fornire informazioni comparative e, se si modifica la classificazione di bilancio, bisogna riformulare anche gli importi comparativi.

Tra gli aspetti formali da esplicitare in bilancio vi è il nome dell'impresa, la precisazione se trattasi o meno di bilancio consolidato, la data di riferimento, la moneta di presentazione e il livello di arrotondamento degli importi.

Un bilancio IFRS deve comprendere, sia per l'esercizio corrente sia per quello precedente, cinque documenti: stato patrimoniale, conto economico complessivo, movimento delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e note esplicative.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico

Lo IAS 1 non richiede uno schema predefinito di stato patrimoniale ma solo alcune voci minimali (ove presenti) con l'imposizione

(1) Nei rarissimi casi in cui sia necessario derogare dai principi statuiti per raggiungere l'obiettivo dell'attendibile rappresentazione bisogna darne motivazione nelle note indicando anche gli effetti della deroga su ogni voce di bilancio.

di aggiungere voci, se ciò è necessario per una migliore comprensibilità, e la possibilità di disaggregarne alcune piuttosto che darne dettaglio nelle note (2).

Si sancisce l'obbligo di presentare separatamente le attività e passività correnti da quelle non correnti (3). Si intendono correnti quelle voci di stato patrimoniale destinate alla vendita o che si realizzano o estinguono nel corso del normale ciclo operativo dell'impresa (4) ovvero, convenzionalmente, entro dodici mesi (5).

In alternativa, è consentito adottare uno schema basato sulla liquidità (6) (crescente o decrescente) delle poste di stato patrimoniale ma, in questo caso, si devono specificare gli importi che si prevede di regolare oltre dodici mesi.

Anche in relazione al conto economico, lo IAS 1 si limita a prescrivere un contenuto minimale delle voci con l'obbligo tuttavia di fornire indicazioni separata per importanti voci di costo o ricavo, se utile per una migliore comprensione, ma è fatto divieto di rappresentare alcun provento o onere come "straordinario".

I costi possono essere rappresentati, a scelta dell'impresa, secondo una delle due metodologie sviluppate dalla dottrina (7) e cioè raggruppando i costi per natura (8) oppure per destinazione (9). In quest'ultimo caso, l'impresa deve anche fornire informazioni sulla natura dei costi, sugli ammortamenti e sul costo del lavoro.

Il conto economico è definito "complessivo" (*statement of comprehensive income*) perché consta di due parti. La prima presenta tutte le voci di costo e ricavo ed il risultato netto. La seconda parte

(2) Per esempio, il dettaglio delle rimanenze fra materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

(3) La distinzione è utile al lettore per distinguere il capitale circolante da quello immobilizzato.

(4) Ciclo che intercorre fra l'acquisizione degli input, la loro trasformazione e il realizzo.

(5) È fatto divieto di classificare, anche parzialmente, come correnti le attività e passività per imposte differite. Queste sono trattate dallo IAS 12.

(6) Lo schema per liquidità è più adatto, per esempio, ai bilanci bancari. A tale proposito si osserva che le indicazioni di contenuto minimale sono chiaramente riferite ad un'impresa manifatturiera e il Board non ha affrontato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di imprese operanti in settori specialistici quali, appunto, le banche o le assicurazioni.

(7) E previsti dalla quarta direttiva UE.

(8) Cioè per origine degli stessi, ad esempio costo del lavoro, ammortamenti, ecc.

(9) Cioè in base al loro contributo alle funzioni aziendali, per cui ogni costo viene imputato, pro quota, alla produzione, alla vendita alla struttura amministrativa-gestionale.

riprende il risultato netto al quale sono aggiunte o tolte voci che, in ossequio a specifiche applicazioni di appositi principi contabili (10), sono imputate a questa sezione (*other comprehensive income* – cioè, con un acronimo, OCI) che si potrebbero dire costi e ricavi “sospesi” o, secondo un’altra accezione, di imputazione diretta al patrimonio netto. Dai due prospetti (11) si ottiene il risultato netto complessivo.

Le voci incluse nel prospetto OCI devono essere al netto del relativo effetto fiscale (12) e suddivise fra quelle che, al verificarsi di determinati eventi, previsti dai singoli principi contabili, potrebbero in futuro affluire al conto economico principale (cosiddetto “riciclo”) e quelle che invece sono destinate a permanere sempre nel prospetto.

Gli altri prospetti e le note al bilancio

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto deve contenere, sia per l’esercizio corrente sia per quello precedente, un’analisi delle principali voci all’inizio dell’anno, i movimenti intervenuti e il saldo finale. Devono essere separatamente indicate le voci relative all’OCI e quelle originate da diretta imputazione al patrimonio netto piuttosto che al conto economico complessivo in forza di specifiche disposizioni di appositi principi contabili.

Il rendiconto finanziario, anch’esso comparativo, fornisce informazioni sui flussi di cassa generati dall’impresa nel corso degli esercizi e l’impiego di tali flussi. Il suo contenuto e le metodologie di costruzione sono oggetto di specifico principio contabile, IAS 7.

Le note hanno l’obiettivo di fornire precisazioni qualitative circa le modalità di redazione dei prospetti numerici e dettagli a corredo degli stessi. La maggior parte del contenuto delle note è rinvenibile negli specifici principi contabili, ma lo IAS 1 prescrive alcune modalità di redazione e definisce le informazioni di carattere generale (13).

(10) Come si vedrà trattando dei singoli standard.

(11) Che possono essere esposti uno di seguito all’altro oppure l’OCI può essere esposto separatamente, ma con la medesima evidenza.

(12) In deduzione di ogni singola voce oppure per totale.

(13) Per esempio, dichiarazione di conformità agli IFRS, sintesi dei più rilevanti principi contabili, dettagli alle voci dei prospetti numerici, altre informazioni non correlate a voci di bilancio.

Circa le modalità di redazione, si richiede che le note siano presentate in modo sistematico e, ove possibile, numerate e referenziate alle voci dei prospetti che si vanno a commentare.

Come informazioni di carattere generale, oltre alla ragione sociale dell'impresa e una descrizione delle attività svolte (14), occorre illustrare sinteticamente tutti i più importanti principi contabili adottati per la redazione del bilancio, le decisioni prese dal management nell'applicazione degli stessi (15), i presupposti adottati nell'effettuare determinate stime (16) e l'esistenza di incertezze che potrebbero modificare gli importi in bilancio.

Fra queste ultime vi potrebbe essere anche quelle relative ad eventi o situazioni che potrebbero far dubitare della continuità aziendale. In questo caso vi è l'obbligo di descrivere tali incertezze e spiegare perché si ritiene che l'entità sia ancora in continuità aziendale, almeno per almeno i prossimi dodici mesi.

Gli schemi di bilancio IFRS in Italia

Il già citato D.Lgs. 38/2005 (17) ha disciplinato l'introduzione in Italia dei principi contabili internazionali e, all'articolo 9, ha assegnato alla Consob (18) il compito di predisporre gli schemi di bilancio IFRS per le imprese da essa vigilate, vale a dire le società emittenti titoli quotati e quelle aventi titoli diffusi (19).

A tal fine, la Consob ha emesso il 27 luglio 2006 la Delibera n. 15529 che tuttavia non prescrive formati standard per i prospetti di bilancio ma si limita a richiedere alcune integrazioni. Più precisamente, gli importi delle posizioni o operazioni con le parti correlate (20) devono essere evidenziate in apposite sottovoci delle voci

(14) In forma assai sintetica, essendo la relazione sulla gestione (che non è parte integrante del bilancio) il documento in cui il management può entrare in maggior dettaglio sia in merito all'attività svolta sia circa le prospettive future.

(15) Infatti, alcuni criteri contabili dipendono da decisioni della direzione, per esempio la decisione di mantenere o alienare un'immobilizzazione o un titolo comportano l'applicazione di diversi criteri di misurazione.

(16) Per esempio, il tasso di sconto per attualizzare partite a lungo termine, lo sviluppo prevedibile dei ricavi futuri per verificare la redditività di un cespite, ecc.

(17) Si veda il Capitolo 2.

(18) Analogo compito è stato assegnato alla Banca d'Italia relativamente alle società bancarie e finanziarie e all'Isvap per le imprese assicuratrici.

(19) Di cui all'articolo 116 del Testo Unico sulla Finanza.

(20) Termine estratto capitolo

6. IAS 2 – RIMANENZE

Definizione e criterio di misurazione

Per rimanenze s'intendono beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività d'impresa o impiegati nei processi produttivi per la vendita o nella prestazione di servizi. Sono escluse alcune tipologie di rimanenze perché trattate specificatamente in altri principi (1).

Il criterio di misurazione delle rimanenze è il minore fra il costo e il valore netto di realizzo. Il costo comprende tutti gli oneri accessori di acquisto e le altre spese necessarie per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali, i costi di diretta imputazione e quelli generali, in funzione di una ripartizione sistematica (2) e in base alla normale capacità produttiva (3). In base ad altro principio contabile (4) si imputano al costo delle giacenze anche gli oneri finanziari (5) limitatamente a quelle giacenze che richiedono un periodo sostanzialmente lungo per essere pronte per la vendita (6).

Quasi sempre le rimanenze sono prodotte in modo ripetitivo ed, essendo omogenee, non sono distinguibili (7) l'una dall'altra, benché acquistate o prodotte a costi diversi. Occorre allora procedere ad assunzioni circa i flussi in entrata ed in uscita delle rimanenze, scegliendo fra le tecniche note con i termini di *lifo* (8), costo medio

(1) Lavori in corso (IAS 11) attività biologiche (IAS 41) e rimanenze valutate al valore netto di realizzo da intermediari (*broker*) in merci.

(2) Ciò presuppone l'esistenza di un'affidabile contabilità analitica.

(3) Per evitare di imputare al costo delle giacenze l'effetto di inefficienze. È possibile utilizzare la produzione effettiva come sostituto della capacità effettiva se ciò non provoca distorsioni apprezzabili.

(4) IAS 23 – Oneri finanziari.

(5) Interessi passivi, differenze su cambio, ammortamento di disagio su prestiti.

(6) L'esempio più ricorrente è quello di liquori che richiedono un lungo periodo di invecchiamento.

(7) Se lo fossero, il criterio previsto è il costo specifico. Il costo specifico è il criterio principale previsto dallo IAS 2, ma in pratica, è di utilizzo assai limitato.

(8) *Last in first out* ovvero ultimo entrato primo uscito. Ne deriva che le rimanenze sono misurate ai costi di più vecchia generazione.

ponderato, fifo (9). Lo IAS 2 ammette sia il costo medio sia il fifo ma non il lifo (10).

Aspetti particolari

Nel caso di più prodotti derivanti da un unico processo, cioè prodotti congiunti, la ripartizione dei costi deve avvenire attraverso un processo razionale di imputazione, per esempio in funzione dei relativi prezzi di vendita. Nel caso di sottoprodotti, generalmente di scarso valore, è possibile valutare gli stessi a prezzo di vendita, deducendolo dal costo complessivo della produzione.

Nel settore della vendita al dettaglio è prassi l'utilizzo di un metodo detto *retail method*, che consiste nella misurazione del costo delle varie tipologie merceologiche di giacenze mediante l'uso dei rispettivi prezzi di vendita detraendo i relativi margini di profitto stimati. Questa metodologia è accettabile purché essa sia una ragionevole approssimazione del costo di acquisto.

L'eventuale svalutazione al valore netto di realizzo deve essere effettuata voce per voce (11) tenendo conto di tutte le informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio, ivi inclusi problemi di obsolescenza fisica o commerciale. La stima del presumibile valore di realizzo va effettuata periodicamente e bisogna ripristinare, entro il limite del costo, precedenti svalutazioni qualora mutate circostanze facciano ritenere che il valore di realizzo sia aumentato.

Informazioni nelle note al bilancio

Le principali informazioni da fornire sono il metodo di valutazione delle rimanenze e di determinazione del costo, la distinzione

(9) *First in first out* ovvero primo entrato primo uscito. Ne deriva che le giacenze sono misurate ai costi di più recente formazione.

(10) L'esclusione del criterio lifo è di particolare rilevanza per l'Italia perché tale criterio è seguito dalla maggior parte delle aziende essendo anche ammesso fiscalmente e, in periodi di costi crescenti come quelli attuali, consente un differimento della imposizione fiscale. In sede di transizione agli IFRS, emergerà quindi (come avvenuto nel 2004) la cosiddetta riserva lifo. È opportuno ricordare che la metodologia con cui viene applicato il criterio lifo in Italia è quella cosiddetta "a scatti" cioè ponderando le rimanenze iniziali con i costi di periodo, che differisce dal metodo lifo "canonico" detto "continuo". Il lifo "a scatti" non sarebbe comunque ammesso dagli IFRS.

(11) È però possibile raggruppare voci purché tra loro simili per tipologia e valore.

per principali classi (12), svalutazioni e ripristini (in quest'ultimo caso, occorre fornire le motivazioni) ed eventuali importi di giacenze impegnati a garanzia.